

## DOSSIER

---

**MARCO MARIA MONACO**

### **L'infedeltà al processo in cassazione**

Alcune delle questioni oggetto del Dossier che viene ora pubblicato sono già state oggetto di una specifica nota alla sentenza emessa dalla Corte di cassazione<sup>1</sup>.

Con la “raccolta” degli atti che segue, diversamente da quanto in quella sede illustrato, si vuole dare una panoramica della vicenda processuale che ha riguardato uno degli imputati in merito alla posizione del quale la Suprema Corte, fatto non del tutto usuale, ha ritenuto di annullare senza rinvio la sentenza con la quale la Corte d'appello, limitandosi ad una riduzione della pena, aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice per l'udienza preliminare.

In breve e volendo lasciare alla lettura dei provvedimenti emessi ed agli atti redatti dalla difesa il necessario spazio.

Nell'anno 2009 - 2010 la Procura della Repubblica di Reggio Calabria avviava e conduceva una articolata indagine su quello che veniva definito il “clan Pelle” operante in Bovalino Marina.

Nel corso di tali attività veniva avviata, prima, una video sorveglianza presso l'ingresso dell'abitazione di Giuseppe Pelle (soggetto sottoposto a misura di prevenzione) e, successivamente, una intercettazione ambientale in uno dei locali della medesima abitazione.

Nella primavera estate dell'anno 2010, in due riprese, venivano eseguiti diversi provvedimenti cautelari e numerose persone venivano sottoposte alla misura della custodia cautelare in carcere.

Tra questi veniva catturato il dott. Filippo Iaria, praticante avvocato, che risultava essersi recato presso l'abitazione del sig. Giuseppe Pelle in alcune occasioni (poi contate in circa 22 volte in un arco temporale di un anno).

Allo stesso Iaria, d'altro canto, veniva in specifico contestato di avere partecipato a tre conversazioni nelle quali sarebbero stati trattati argomenti dai quali la Procura e, quindi, il Giudice per le indagini preliminari, ritenevano emergessero gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.

---

<sup>1</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 7 ottobre 2014, Pelle e altri, in *questa Rivista* online, con nostro commento e di Filippo Giunchedi, *Suggerimenti interpretativi sui tempi di esecuzione delle operazioni di intercettazione disposte d'urgenza*.

In due delle conversazioni si sarebbe trattato delle prossime elezioni regionali ed il dott. Iaria sarebbe stato a disposizione per sostenere, anche contattando altre famiglie legate alla 'ndrangheta, il candidato legato all'organizzazione criminale, il dott. Nucera.

Nella terza conversazione, accompagnando due soggetti interessati ad aprire un caseificio, avrebbe indicato, favorito, o comunque fornito un fattivo supporto per avviare una attività imprenditoriale la cui intestazione avrebbe dovuto essere fittizia.

Sin dal primo atto istruttorio il dott. Iaria si era difeso spiegando che la sua frequentazione con il sig. Giuseppe Pelle era esclusivamente riconducibile ad un normale rapporto professionale. Chiariva che il dott. Nucera era suo amico da lunga data e che aveva sostenuto la sua campagna elettorale in modo assolutamente legittimo e che, peraltro, tale supporto era stato inutile poiché il Nucera aveva avuto pochissimi voti. In specifico l'indagato evidenziava come anche la sua partecipazione all'ultimo incontro era finalizzata ad una eventuale consulenza giuridica circa la possibile apertura di un caseificio. Iniziativa che non aveva avuto alcun seguito ed in merito alla quale non erano mai stati trattati gli aspetti relativi all'intestazione fittizia o meno dell'attività, argomento questo del quale d'altro canto lo Iaria non aveva mai parlato con il sig. Pelle.

La misura cautelare applicata veniva confermata dal Tribunale della Libertà di Reggio Calabria.

Al termine delle indagini veniva fissata l'udienza preliminare nel corso della quale la totalità degli imputati chiedeva procedersi con le forme del rito abbreviato.

All'esito del giudizio il Giudice condannava il dott. Filippo Iaria alla pena di anni otto di reclusione.

Con riguardo allo Iaria, infatti, dopo aver superato una serie di questioni preliminari circa l'utilizzabilità di alcuni atti relativi all'attività di indagine il G.u.p., nel merito, riteneva fondata la responsabilità dell'imputato sulla base delle captazioni tra presenti effettuate all'interno dell'abitazione del Pelle Giuseppe (quelle rilevanti e poste a base della decisione di condanna si concretizzano nelle intercettazioni del 26 febbraio, 2 marzo e 13 marzo 2010).

Secondo il Primo Giudice, inoltre, l'ammissione che lo Iaria avrebbe reso nel corso dell'interrogatorio di garanzia circa la propria consapevolezza della caratura criminale del Pelle e del Ficara non avrebbe lasciato dubbi circa l'intraneità dello stesso alla cosca Pelle. Elementi questi che integrerebbero quel contributo richiesto per configurare il ruolo di associato, non necessariamente dinamico, essendo sufficiente una mera manifestazione di impegno a mettere a disposizione del so-

dalizio le proprie energie, così da offrirvi un contributo tale da ampliarne le potenzialità operative. Contributo che si evincerebbe anche dalla captazione del 2 marzo 2010, relativa alle modalità di organizzazione della campagna elettorale in favore del Nucera.

Secondo il giudice di prime cure, infine, non sarebbe rilevante il documentato rapporto professionale tra lo Iaria, patrocinatore legale, e Pelle Giuseppe ed altri membri della sua famiglia, costituito dall'assistenza in numerose vertenze in materia di diritto del lavoro e in ambito civilistico, posto che i dialoghi captati atterrebbero a ben altre tematiche.

Avverso la sentenza proponevano appello i difensori del dott. Iaria ribadendo gli argomenti sostenuti nel corso della discussione.

In specifico, anche nei motivi nuovi, oltre alle già rilevate questioni di inutilizzabilità, si ribadiva l'estraneità del dott. Iaria evidenziando sia l'erronea interpretazione del tenore delle conversazioni intercorse, sia fornendo una diversa e più corretta lettura degli elementi costitutivi dei reati contestati.

All'esito del giudizio di appello la Corte territoriale, ritenute infondate le articolate questioni procedurali, esclusa l'aggravante di cui al co. 4 dell'art. 416-*bis* c.p. e ridotta la pena ad anni quattro e mesi otto di reclusione, di fatto si adagiava sulle motivazioni del G.u.p., cercando di rafforzarle anche in relazione alla riforma con assoluzione degli imputati Nucera e Versaci che rivestivano posizioni inscindibili da quella dello Iaria.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa del dott. Iaria che, anche nei motivi nuovi, articolava sotto due differenti profili le questioni processuali relative all'inutilizzabilità delle intercettazioni e contestava l'apparato argomentativo della motivazione in merito al reale significato da attribuire alle conversazioni captate.

In specifico la difesa evidenziava le numerose contraddizioni logiche in cui era incorsa la Corte di appello e la palese reiterata infedeltà della motivazione agli atti del processo.

All'esito della pubblica udienza del 26 giugno 2014 la Corte di cassazione, Sezione Prima penale, rigettati i motivi relativi alle questioni processuali, rilevava la superficialità degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale e le palesi forzature probatorie compiute e, di conseguenza, accoglieva il ricorso statuendo testualmente che «l'annullamento senza rinvio si impone».